COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO NATOLI

Seduta del 30/09/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, parte ricorrente si è rivolta all'ABF chiedendo, a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento, il rimborso del complessivo importo di euro 1.209,68, oltre spese di assistenza professionale.
L'intermediario resistente, costituendosi, chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

In via preliminare l'intermediario rileva che i contratti di finanziamento oggetto d'esame sono stati ceduti in data 20/05/2016, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti a T* s.r.l., la quale, in quanto titolare del credito, ha emesso il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria, da cui trae origine l'indebito fatto valere dal ricorrente.
Sul punto, richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6816/18, il Collegio rileva l'intermediario non ha formalmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel caso in esame è in atti il conteggio estintivo emesso dalla società veicolo con indicazione, per il rimborso del saldo, di un iban alla stessa intestato; inoltre, le difese della resistente parrebbero limitarsi a sostenere la correttezza "a monte" dell'impianto contrattuale.

Inoltre, l'intermediario ha proceduto al rimborso di parte degli oneri oggetto di domanda da parte del ricorrente, sicché tale rimborso parziale si mostra incompatibile con il fatto che l'intermediario si sia spogliato della titolarità del rapporto.
Per conseguenza, si procede all'esame nel merito della controversia.
Il contratto è stato estinto in corrispondenza della rata n. 60, come risulta dal conteggio estintivo in atti.
In ordine alla domanda di restituzione di quanto indebitamente trattenuto dalla resistente in seguito alla anticipata estinzione del finanziamento il Collegio osserva che la sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".
Giova premettere che l'inciso sulla "vita residua del contratto" ha prodotto, sia negli orientamenti dell'ABF, sia nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). Giova pure ricordare che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.
Tanto premesso, con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.
La risposta della Corte (resa con la recente decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
In seguito alla citata pronuncia della CGUE il Collegio di Coordinamento è stato investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza: al riguardo, con la decisione n. 26525/2019, ha enunciato i seguenti princìpi di diritto:
"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".
"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".
"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".
In particolare, nel caso esaminato, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile possa mutuarsi da quello pattuito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, atteso che gli interessi rappresentano la principale voce del costo totale del credito espressamente negoziata.
Questo Collegio intende dare continuità all'articolato indirizzo propugnato dal Collegio di Coordinamento e, pertanto, reputa coerente con il complessivo assetto di interessi divisato dalle parti utilizzare, per la quantificazione dei costi up front da restituire in esito all'anticipata estinzione del finanziamento, il criterio di ammortamento previsto per la restituzione degli interessi corrispettivi.
È in atti un assegno circolare di € 150,88 che, secondo quanto prospettato in sede di controdeduzioni, è comprensivo di:

- € 20,00 a titolo di rimborso delle spese di presentazione del ricorso;
- €. 8,74 a titolo di commissioni rete distributiva, relativamente alla componente recurring, pari alla differenza tra la cifra indicata nel "Piano Annuale" in corrispondenza della rata 60 – alla quale si è perfezionata l'estinzione anticipata – e la somma effettivamente stornata nel conteggio estintivo (in particolare, 284,52 – 275,78 = 8,74);
- € 122,12, pari alla differenza tra quanto rimborsato dalla compagnia assicurativa (793,89) e l'importo risultante dal piano annuale di rimborso (916,01 - 793,89);
- interessi dal reclamo.

Pertanto, quantificato il debito con i criteri sopra spiegati, per le voci e per gli importi evidenziati, e tenuto conto dei rimborsi già effettuati, l'intermediario è tenuto a restituire la somma risultante dalla infrascritta tabella. La somma di € 20 quale rimborso delle spese di presentazione del ricorso è già stata rimborsata.

rate complessive	120	rate scadute	60	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	60	TAN	5,96%					
Denominazione		% rapportata al TAN	27,63%					
commissioni di itermediazione (40%)				665,28 €	Up front	183,82 €		183,82 €
spese di istruttoria				450,00 €	Up front	124,34 €		124,34 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
		Totale						308,16 €

La domanda di refusione delle spese di assistenza professionale è respinta, attesa la tipologia seriale della controversia.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 308,16.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI